

## PROGETTO “CERVIA SOCIAL FOOD”

### DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO DEI SOGGETTI SOCIALMENTE RESPONSABILI NELLA LOTTA ALLO SPRECO

#### ART. 1

#### COSTITUZIONE DEL TAVOLO “CERVIA SOCIAL FOOD”

1. E' costituito il Tavolo dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco (d'ora in poi, Tavolo) che sarà operativo per lo svolgimento delle attività aventi le finalità di cui al successivo art. 2 e del progetto definito in esito al percorso partecipativo promosso dall'Amministrazione Comunale di Cervia.

#### ART. 2

#### FINALITA'

1. Il Tavolo intende fronteggiare il fenomeno degli sprechi e promuovere e sostenere la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, con interventi atti a limitare e ridurre le condizioni di disagio economico, valorizzando nello stesso tempo l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dai soggetti attuatori, con la raccolta e la redistribuzione dei generi alimentari, anche non idonei alla commercializzazione, ma commestibili, dei pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione, delle eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, nonché dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti di solidarietà sociale.
2. Il Tavolo persegue, in particolare, le seguenti finalità:
  - promuovere e sostenere la raccolta e la distribuzione di eccedenze di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale ai soggetti che operano nel settore assistenziale;
  - promuovere il recupero di prodotti agroalimentari prossimi alla scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale, di prodotti agricoli non raccolti rimasti nei campi e dei pasti non serviti dalla ristorazione al fine di sostenere le fasce di popolazione più esposte al rischio di impoverimento;
  - consentire la riduzione dei rifiuti destinati alla discarica e dei costi di smaltimento, nonché favorire la creazione di nuovi posti di lavoro nei servizi di contrasto della povertà, della disuguaglianza, dello spreco;
  - costituire modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva, nonché del settore farmaceutico, con soggetti del terzo settore;
  - predisporre progetti d'informazione e di formazione a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.
3. Il Tavolo rappresenta il contesto culturale di riferimento dei progetti avviati dall'Amministrazione comunale e dai soggetti che con essa collaborano, ma anche uno sfondo integratore più ampio di riflessione e di sviluppo, anche in termini di lettura e analisi dell'evoluzione dei bisogni sociali.

**ART. 3**  
**COMPOSIZIONE DEL TAVOLO**

1. Il Comune di Cervia fa parte di diritto del Tavolo e lo presiede.
2. Possono aderire al Tavolo:
  - a) quali **soggetti donatori (soggetti che ricevono una donazione)**, le Fondazioni, le Cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e tutti gli altri soggetti pubblici e privati, non aventi scopo di lucro, che abbiano nella propria missione, o nel proprio curriculum, le finalità della promozione di attività in favore di soggetti in stato di indigenza, di bisogno o di grave disagio sociale coerenti con le finalità del presente disciplinare;
  - b) quali **soggetti donatori (soggetti che fanno una donazione)**, i soggetti (imprese, aziende, scuole, soggetti economici) che siano parte attiva nel recupero e riutilizzo delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e degli altri beni a fini di solidarietà sociale.
3. La realizzazione operativa del piano di raccolta e distribuzione delle eccedenze avviene mediante le azioni previste dagli accordi di collaborazione sottoscritti a seguito di processi partecipativi o da specifici progetti condivisi con l'Amministrazione.

**ART. 4**  
**GREEN LIST**

1. Presso il Comune di Cervia è istituito l'elenco (Green List) dei soggetti donatori e donatori di cui al comma 2 del precedente articolo 3, che aderiscono al Tavolo. L'elenco è articolato in 2 ambiti comprendenti rispettivamente i soggetti donatori di cui alla lettera a) e i soggetti donatori e di cui alla lettera b).
2. L'iscrizione degli operatori nella Green List è subordinata all'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all'osservanza del presente Disciplinare, nonché all'espresso impegno a rispettare i seguenti requisiti:
  - a) osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19;
  - b) rispetto delle normative sanitarie, delle regole del commercio e del consumo in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, di farmaci e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
  - c) implementazione di un piano di autocontrollo della propria filiera e in particolare predisposizione di specifiche procedure ai sensi dell'art. 5 della Legge 166/2016 per la donazione, con la previsione di corrette prassi operative per garantire la sicurezza igienico sanitaria fino al momento della cessione (per i soli soggetti donatori di cui al comma 1 lett. b);
  - d) esclusione delle donazioni di prodotti non conformi, deteriorati, sporchi o che potrebbero rappresentare un pericolo per il consumo;
  - e) previsione per i propri dipendenti di una formazione che comprenda un addestramento e aggiornamento specifico sull'implementazione dei processi interni all'azienda e sull'uso delle attrezzature finalizzato al recupero delle eccedenze e al non spreco, diffusione delle buone prassi e predisposizione di cartellonistica per l'ottimizzazione delle operazioni di donazioni (per i soli soggetti donatori di cui al comma 1 lett. b);

- f) mantenimento degli alimenti donati nelle condizioni di presentazione e conservazione previste per legge (tempo/temperature per i prodotti deperibili) fino alla loro presa in carico da parte del donatario;
- g) supporto della donazione di alimenti semilavorati con documentazione che precisi le modalità del loro utilizzo (completamento fine cottura, doratura, preparazione, ecc);
- h) garanzia, in caso di prodotti alimentari non conformi per meri problemi di etichettatura (es: etichetta che erroneamente indica un ingrediente diverso da quello contenuto), della documentazione accompagnatoria contenente le informazioni aggiuntive/sostitutive comprese quelle relative all'eventuale presenza di allergeni.
3. L'inosservanza delle condizioni di cui al precedente comma 2 può comportare la cancellazione dalla Green List su insindacabile valutazione della Cabina di Regia di cui all'art. 11 del presente documento, che attiverà opportuni controlli.

## **ART. 5 SOGGETTI SOSTENITORI**

1. I soggetti sostenitori supportano il Tavolo rispetto al raggiungimento degli scopi, facilitando processi di integrazione a rete su tutto il territorio di competenza per costruire a tale scopo partenariati per accedere a linee di finanziamento per la realizzazione di specifiche attività progettuali.
2. I soggetti sostenitori attivano tutte le possibili azioni per partecipare a programmi e progetti di sostegno delle attività antispreco, anche allo scopo di poter beneficiare di contributi per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze, alimentari e non alimentari, a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.
3. I soggetti sostenitori non sono componenti del Tavolo, ma possono essere invitati agli incontri.

## **ART. 6 SOGGETTI DONATARI**

1. I soggetti donatari devono adottare modalità organizzative e di gestione tali da garantire l'igiene e la sicurezza dei prodotti donati durante tutte le fasi delle attività di raccolta fino alla destinazione finale, dotandosi di procedure tecniche e adeguate attrezzature.

## **ART. 7 SOGGETTI DONATORI**

1. I soggetti donatori devono essere operatori del settore alimentare e non alimentare (commercio, ristorazione o produzione), nonché farmaceutico e parafarmaceutico, in qualità di imprese registrate o riconosciute ai sensi delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare e farmacologica e come tali devono garantire che il prodotto ceduto gratuitamente sia perfettamente fruibile e non costituisca un rischio per il consumatore. I donatori devono garantire la rintracciabilità, come previsto dalla disciplina comunitaria, nonché il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.
2. Gli operatori che cedono gratuitamente i prodotti devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantirne la sicurezza igienico-sanitaria.

3. I prodotti confezionati deperibili e non deperibili devono essere in perfetto stato di conservazione e alla giusta temperatura di conservazione, le confezioni devono essere integre e non si devono, tra l'altro, evidenziare segni d'infestazione da insetti o da altri animali. Non possono essere donati prodotti con la data di scadenza superata, mentre possono essere utilizzati prodotti alimentari con termine minimo di conservazione superato purché sia disponibile la dichiarazione del produttore attestante la loro commestibilità.
4. Eccedenze di ristorazione o comunque di cibo cotto, se non immediatamente somministrate, è opportuno siano preventivamente sottoposte ad abbattimento della temperatura fino a -10°C presso il luogo di produzione o di vendita e conservate a tale temperatura fino al momento del consumo.
5. Al termine del periodo di emergenza sanitaria, le presenti disposizioni potranno essere rimodulate.

## **ART. 8 MARCHIO ETICO "CERVIA SOCIAL FOOD"**

1. E' prevista l'attribuzione del Marchio Etico "Cervia Social Food". Tale marchio attesterà che l'organizzazione che lo utilizza agisce nel rispetto dei principi e dei requisiti di cui al presente disciplinare e svolge le attività ivi previste, tra le quali:
  - a) recupero, stoccaggio e redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di povertà e grave disagio sociale;
  - b) acquisto di beni e servizi utili ad una efficiente attività di recupero, conservazione e distribuzione dei beni che costituiscono eccedenza alimentare, prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
  - c) allestimento di sedi per lo stoccaggio e la distribuzione delle eccedenze alimentari;
  - d) sviluppo di progetti di educazione e sensibilizzazione per la diffusione di una corretta cultura della nutrizione e della lotta allo spreco alimentare, nonché di formazione dei relativi operatori;
  - e) costituzione di reti locali tra soggetti attivi, operanti nei settori dell'agroalimentare e del terzo settore;
  - f) distribuzione di derrate e di altri prodotti di cui alla normativa vigente in materia, destinati alle persone in stato di bisogno nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità.
2. Resta salva la possibilità di individuare ulteriori attività coerenti con quanto previsto nel presente documento.
3. L'attribuzione del Marchio, regolamentata da una disciplina specifica, è affidata al Comune di Cervia, che cura la verifica del possesso dei requisiti in seno alla Cabina di Regia di cui al successivo art. 11.

## **ART. 9 TRASPARENZA E TRACCIABILITA' DELLA FILIERA ALIMENTARE**

1. La tracciabilità alimentare è identica a quella fissata per gli alimenti prodotti o distribuiti nel normale circuito commerciale. I controlli e le relative registrazioni vanno eseguiti prima della donazione da parte del donatario. Durante il recupero del cibo, il donatario controlla lo stato di conservazione dei prodotti consegnati e la temperatura del prodotto per i prodotti caldi o refrigerati.

2. I donatori devono provvedere ad una selezione degli alimenti che vogliono cedere prevedendo corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, certificando che le eccedenze recuperate/donate, fino al loro ritiro da parte dei donatori, sono ancora perfettamente edibili e sicure dal punto di vista igienico-sanitario.
3. La responsabilità del donatore sarà limitata solo alla parte della catena alimentare che controlla e traccia ogni giorno nel suo sistema qualità: rispetto delle temperature di conservazione, TMC/scadenze, condizioni igieniche della donazione, ecc.
4. Il donatario non potrà assumere alcuna responsabilità per la parte relativa al rispetto della catena alimentare di cui al precedente comma.
5. Il donatore dovrà redigere un documento di accompagnamento a supporto (o bolla di consegna) che specifichi i prodotti alimentari e i controlli eseguiti (tipologia prodotti, temperatura, TMC/scadenza, numero di lotto, se presente, ecc.). Il donatore deve conservare questi documenti in modo ordinato e accessibile, rispecchiando i flussi dei prodotti o mantenendo un registro.

#### **ART. 10 SEDE**

1. Il Tavolo ha sede presso il Comune di Cervia.

#### **ART. 11 ORGANI**

1. L'Assemblea del Tavolo è composta da un rappresentante del Comune di Cervia e da un rappresentante di ogni soggetto donatario e di ogni soggetto donatore.
2. Il Tavolo è coordinato da una Cabina di Regia, composta da un rappresentante del Comune di Cervia e da n. 8 rappresentanti dei componenti dell'Assemblea.
3. La Cabina di Regia :
  - a) individua le strategie di intervento territoriale e programma le attività nonché la relativa attuazione;
  - b) stabilisce modalità istituzionali e forme organizzative gestionali più adatte all'attuazione degli interventi;
  - c) cura lo sviluppo dei rapporti tra i diversi soggetti (istituzionali e non) nonché le eventuali forme di collaborazione su scala regionale e nazionale attraverso strumenti di partecipazione, pratiche concertative e percorsi di co-progettazione e di co-valutazione, stipulando convenzioni/collaborazioni/intese con vari soggetti;
  - d) propone l'integrazione del Tavolo con altri soggetti aderenti;
  - e) vigila sull'attuazione degli interventi da parte dei soggetti del Tavolo e sulla qualità degli interventi realizzati;
  - f) approva eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Disciplinare.
4. La presidenza della Cabina di Regia è attribuita al Sindaco di Cervia, o suo delegato, che rappresenta il Tavolo nei rapporti con i soggetti esterni.
5. Il Presidente (o suo delegato) convoca, anche su richiesta motivata di uno dei componenti, le riunioni della Cabina di Regia, ne definisce l'ordine del giorno, ne presiede e coordina i lavori, dà esecuzione alle sue determinazioni.

6. Alle riunioni della Cabina di Regia possono partecipare, su invito della stessa, altri soggetti, se interessati alla realizzazione/integrazione di attività e servizi di cui al presente Disciplinare.
7. L'Assemblea rappresenta invece il contesto di riflessione politica e culturale più generale sulle tematiche oggetto delle attività del Tavolo.

**ART. 12**  
**OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Tutti i dati personali saranno trattati dai soggetti del Tavolo esclusivamente per le finalità sopracitate ed in ossequio alla vigente normativa in materia.

**ART. 13**  
**DURATA**

1. Il Tavolo ed il presente Disciplinare hanno validità fino a nuovo intervento in merito da parte dell'Amministrazione comunale.

**ART. 14**  
**ONERI**

1. Dalla costituzione e dal funzionamento del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori del Tavolo, ivi compresa la Cabina di Regia, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.